

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DI FILARI, RIPE E PIANTE ISOLATE NELLE ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE (I.C.)

Al fine di uniformare le modalità di richiesta da parte di chi intende procedere al taglio di piante isolate, filari e ripe in giardino privato all'interno delle zone di Iniziativa Comunale (I.C.), non classificabili come "bosco" ai sensi dell'Art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, definite dallo strumento urbanistico vigente e dare corretta attuazione agli articoli richiamati, il Consiglio Comunale del Comune di Golasecca approva il seguente Regolamento.

Il taglio di piante isolate, filari campestri o stradali, colture di ripa effettuato su superfici occupate da vegetazione naturale inferiore a mq. 2000 (quindi non considerate bosco ai sensi della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.) non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica qualora venga eseguito, ai sensi dell'Art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi così previsto anche dall'Art. 20.5 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983 (Approvazione della Variante generale al Piano territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino).

Gli interventi non inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comunque comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con domanda da presentare all'Ente competente ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/2004. L'Art. 80.5 della L.R. 12/2005 prevede che l'autorizzazione paesaggistica "...all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei Comuni...sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dei piani territoriali di coordinamento dei parchi".

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino (PTC) relativamente a filari, ripe e piante isolate, prevede modalità di tutela del paesaggio diversificate in base alle varie zone: B (B1-B2-B3) - C (ambito di protezione delle Zone Naturalistiche Perifluiviali) e G (ambito agricolo e forestale).

Nelle zone di Iniziativa Comunale (I.C.) le norme del Parco del Ticino non prevedono vincoli specifici pertanto va acquisita la sola autorizzazione del Comune per l'abbattimento di piante isolate, in filari o su ripe con obbligo di porre a dimora n. 3 (tre) essenze arboree similari per ogni pianta tagliata mediante la presentazione di apposita istanza al Comune di Golasecca.

CAPO I

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la definizione di taglio colturale di piante isolate, ripe e filari, non classificabili bosco ai sensi dell'Art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e, in particolare, al fine di uniformare le valutazioni tecniche rispetto agli interventi richiesti, stabilisce condizioni e modalità per l'emissione degli atti amministrativi di competenza.

CAPO II

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 - PERIODO DI TAGLIO

Gli interventi di tipo colturale su piante isolate, ripe e filari dovranno essere effettuati durante la stagione di riposo vegetativo, dal 15 Ottobre al 31 Marzo.

Art. 3 - CRITERI DI INTERVENTO CULTURALE O SELVICOLTURALE

3.1 - RIPE ALBERATE, MACCHIE ARBOREE, SIEPI

3.1.1. CEDUI di salice, platano, ontano nero con specie arbustive: è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 5 ml. Gli arbusti potranno essere potati ma non eliminati.

3.1.2 CEDUI di robinia con specie arbustive: è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 7 metri di cui uno ogni 21 metri da mantenere per almeno due turni di taglio. Gli arbusti potranno essere potati ma non eliminati.

3.1.3 ESOTICHE INFESTANTI: è ammesso il taglio a raso; il taglio potrà essere ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone, previa comunicazione al Comune all'interno dell'I.C. e all'Ente Parco al di fuori dell'I.C. - Iniziativa Comunale.

3.1.4 ALTO FUSTO / CEDUO DI SPECIE AUTOCTONE: rilascio delle specie autoctone ad alto fusto (è ammesso il diradamento solo in caso di piante sottoposte); per il ceduo di autoctone, è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 5 metri.

3.1.5 ALTO FUSTO AUTOCTONE / CEDUO DI INFESTANTI / ROBINIA: è ammesso il taglio a carico delle infestanti senza rilascio di matricine, a condizione che vengano rilasciate le specie autoctone ad alto fusto (diradamento ammesso solo in caso di piante sottoposte). Per la robinia è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 7 metri, fatti salvi casi di pericolo per strade o case.

3.1.6 SPECIE ARBUSTIVE: sono ammessi solo il diradamento e le potature, ad esclusione del rovo.

Nel caso in cui la siepe sia esclusivamente arbustiva è ammessa la potatura in forma obbligata effettuata in modo tale da non alterare la forma naturale delle specie e adeguandosi alla struttura dell'arbusto.

3.1.7 TURNO MINIMO del ceduo:

Ontano: 15 anni.

Platano: 15 anni.

Robinia: 7 anni.

Esotiche infestanti: 3 anni.

Altre specie: 10 anni.

3.1.8 CAMBIO DELLA SPECIE per i tagli di cui all'art. 3.1 è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto purché si utilizzino specie autoctone tipiche del luogo.

3.3 - PIANTE ISOLATE

3.3.1 Alto fusto (specie autoctone):

- è ammesso il taglio a maturità (da 20 a 50 anni secondo la specie) previa autocertificazione della preventiva o contemporanea messa a dimora in zona limitrofa (sino a 10 metri dalle piante tagliate) di piante della stessa specie in rapporto di 3 piantine per ogni soggetto tagliato, ovvero in rapporto di 1 piantina per ogni soggetto tagliato con piante di almeno 1,5 metri di altezza, diametro adeguato, provviste di tutore, **garantendo comunque l'attecchimento di almeno n. 1 pianta;**

- viceversa, ove la sostituzione (reimpianto) sia proposta ad una distanza superiore a m. 10 dagli individui tagliati, si considera venga alterato l'aspetto dei luoghi e l'eliminazione delle piante dovrà essere autorizzata dal punto di vista paesistico;

- per le specie con buona capacità pollonifera, è ammesso il taglio senza obbligo di reimpianto, a condizione che ne sia garantito il successivo ricaccio da ceppaia;

- potrà essere ritenuta ammissibile l'eliminazione di piante autoctone ad alto fusto non giunte a maturazione esclusivamente per i casi di deroga previsti dall'Art. 9 del presente Regolamento.

3.3.2 Robinia

Il taglio della Robinia garantisce la rinnovazione agamica della pianta, pertanto il taglio è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 7 anni).

3.3.3 Esotiche infestanti

Il taglio garantisce la rinnovazione agamica delle piante, pertanto il taglio è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 3 anni). E' ammesso anche il taglio ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone.

3.3.4 Cambio della specie

Per i tagli di cui all'Art. 3.3 è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto purché si utilizzino specie autoctone tipiche del luogo.

3.4 - VERDE ORNAMENTALE

Alberi e arbusti di giardini condominiali o di altre aree, con funzione solo ornamentale o non appartenenti a specie autoctone, che non possano essere classificati secondo la casistica sopra richiamata, non sono soggetti a regolamentazione, purché non venga alterato in modo permanente l'esteriore aspetto dei luoghi.

3.5 - VEGETAZIONE (non classificabile bosco ai sensi della normativa vigente) IN CORRISPONDENZA DI MANUFATTI IDRAULICI

- in corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse;

- negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica;

- sulle sponde poste al di fuori dell'alveo é consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possono interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

Nelle zone B (B1, B2, B3) e nelle Zone Naturalistiche Parziali (ZNP), per il taglio della vegetazione in corrispondenza di manufatti idraulici, deve essere inoltrata all'Ente Gestore del Parco una denuncia di taglio.

Art. 4 - CURE CULTURALI

4.1 Alle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle tagliate, dovranno essere prestate le dovute cure culturali per almeno tre anni, al fine di garantirne l'attecchimento. Si dovrà procedere alla sostituzione delle piante morte.

4.2 Qualora il reimpianto venga effettuato in fascia A (Fascia di deflusso della piena) e B (Fascia di esondazione) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DCPM 24.05.2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001 le eventuali reticelle di protezione dovranno essere in materiale ferroso e non plastico, al fine di non permanere sul territorio qualora vengano asportate dalle piene del fiume.

Art. 5 - POTATURE

5.1 La potatura dei rami verdi può essere effettuata nei periodi di riposo vegetativo (ottobre – marzo) ed in modo tale da non compromettere lo stato fito-sanitario delle piante, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno.

5.2 La potatura dovrà seguire le buone norme culturali e non alterare la forma naturale delle specie adeguandosi alla struttura della pianta. Una corretta realizzazione della potatura comporta il rispetto delle seguenti regole:

- le branche eliminate vanno sempre tagliate in corrispondenza dell'ascella di un ramo in grado di fungere da tirasucchio;
- il volume della chioma eliminata nel corso di un singolo intervento non deve superare il 20% del volume iniziale;
- l'angolo di taglio deve essere tale da permettere una rapida e completa cicatrizzazione della ferita ad opera del callo.

5.3 Di regola gli strumenti adoperati per le potature devono essere disinfettati nel passaggio da un esemplare all'altro, per evitare il diffondersi di eventuali malattie.

5.4 L'utilizzo di tagliaripe, per casi particolari quali i margini di strade provinciali o comunali, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune all'interno dell'I.C. e all'Ente Parco al di fuori dell'I.C. - Iniziativa Comunale.

5.5 Le potature nei casi di pericolo ovvero in caso di ridotta visibilità di viabilità stradale, potranno essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

5.6 Capitozzatura. La capitozzatura è consentita, secondo le corrette tecniche e le consuetudini locali, solo per i salici, i gelsi, i platani, i pioppi e i tigli o per le piante già soggette a tale tipo di ceduzione.

Art. 6 - ALLONTANAMENTO DI PIANTE MORTE, SCHIANTATE O SRADICATE

6.1 L'asportazione di piante secche in piedi, sradicate, schiantate é consentita in qualsiasi periodo dell'anno, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 6.3, previa comunicazione dell'intervento al Settore Vegetazione e boschi del Parco Ticino su lotti al di fuori dell'I.C. e al Comune per lotti all'interno dell'I.C. - Iniziativa Comunale.

6.2 Nel caso in cui un intervento di questo tipo comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi (ad esempio piante morte in filare, piante isolate, piante d'alto fusto) dovrà essere obbligatoriamente prevista e autocertificata la sostituzione delle piante asportate.

6.3 E' fatto divieto, nel periodo riproduttivo dell'avifauna, di tagliare piante anche morte, che presentino nidi o evidenti cavità nel fusto utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio.

Art. 7 - DILUIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO NEL TEMPO

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari, ripe o piante isolate, i tagli e i conseguenti reimpianti dovranno essere graduati nel tempo e nello spazio (Art. 7.B3.4 e 8.C.14 della DGR 2 agosto 2001 n. 7/5983). Pertanto per gli interventi che interessano contemporaneamente una superficie maggiore di ha 2, ovvero m 400 metri lineari, occorre frazionare le operazioni di taglio in più annualità.

Art. 8 - SRADICAMENTO DELLE CEPPAIE E DANNEGGIAMENTO DELLE RADICI

E' fatto divieto di sradicamento delle piante e di estrazione o trivellazione delle ceppaie fatti salvi i casi di deroga previsti dall'Art. 9 del presente Regolamento.

E' fatto altresì divieto di danneggiamento degli apparati radicali con mezzi meccanici o chimici.

Art. 9 - DEROGHE

9.1 Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, potranno essere concesse dal Parco valutandone l'assenza di effetti permanenti sul paesaggio, qualora ricorrano le seguenti motivazioni:

- pericolosità per case, edifici o strade;
- opere di pubblica utilità;
- infestazioni parassitarie;
- manufatti idraulici.

9.2 Il Comune si riserva di stabilire prescrizioni o interventi compensativi qualora gli interventi autorizzati in deroga possano comportare il peggioramento qualitativo delle formazioni vegetali interessate.

9.3 Nel caso di interventi in deroga da eseguire con urgenza per problemi legati alla sicurezza o alla pubblica incolumità, si potrà procedere immediatamente con seguente invio di comunicazione al Comune all'interno dell'I.C. e all'Ente Parco al di fuori dell'I.C. - Iniziativa Comunale.

Art. 10 - REGIME SANZIONATORIO. CRITERI APPLICATIVI

10.1 Ai fini del presente Regolamento, l'eliminazione o la distruzione di filari, siepi o piante isolate sono considerate alterazione permanente dello stato dei luoghi e come tali, sono soggette alle sanzioni di cui agli Artt. 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

10.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, che porti al deterioramento delle caratteristiche ambientali o naturali di filari, siepi o piante isolate configura la fattispecie di cui all'Art. 27 comma 1 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e come tale, è soggetto alle sanzioni di cui agli Artt. 28 – 29 e 30 della sopracitata Legge Regionale.

Glossario

ALTO FUSTO pianta nata da seme o di bosco dove la maggior parte delle piante presenti sono da seme.

CAPITIZZATURA modello di trattamento che consiste nel taglio del fusto ad una certa altezza (es. 1,5 m); in corrispondenza del taglio la pianta emette polloni e reagisce con un ingrossamento dei tessuti detto "capitozza".

CEDUO formazione vegetale in cui la maggior parte delle piante presenti si rinnovano per via agamica, cioè in genere "ricacciando" da ceppaia.

CURE CULTURALI interventi di sostegno ai nuovi impianti per facilitarne e garantirne l'affrancamento.

FILARI elemento lineare del paesaggio caratterizzato da specie arboree in sesto regolare o tendenzialmente regolare.

MATRICINA fusto rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite.

POLLONE nuovo fusto che si origina da gemme situate presso la base di una pianta tagliata (ceppaia) o le radici, che quindi da origine ad un ceduo.

RIPE ALBERATE, MACCHIE ARBOREE, SIEPI elementi del paesaggio caratterizzati da specie arboree ed arbustive con densità minima di impianto di 50 piante ogni 100 ml (1 pianta ogni 2 ml).

SPECIE ARBUSTIVE piante perenni legnose con rami e fusto che si dipartono da breve altezza, alte fino a 4-6 metri.

SPECIE AUTOCTONE specie che facevano parte della flora originaria di una data zona prima delle trasformazioni compiute dall'uomo.

SPECIE ESOTICHE specie provenienti da altre regioni del globo o che, comunque, non facevano parte della flora originaria di una data zona.

TIRASUCCHIO pollone generalmente prescelto fra quelli di minore sviluppo, rilasciato dal taglio di un ceduo al solo scopo di garantire la vitalità della ceppaia.

TURNO numero di anni che intercorre tra un intervento di taglio e l'altro successivo.